



**Regolamento per l'installazione di strutture precarie ed amovibili in aree
demaniali marittime**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26 marzo 2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 25 giugno 2014

Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28 gennaio 2015

Oggetto del presente regolamento è la definizione delle caratteristiche, delle tipologie delle opere e delle modalità di autorizzazione relativamente agli interventi sulle aree del demanio marittimo inerenti le attività turistiche e balneari aventi carattere stagionale e provvisorio.

Art.1 - (Definizione di struttura precaria ed amovibile)

Ai fini del presente regolamento si definiscono strutture precarie ed amovibili quei manufatti, collocati o fissati su suolo pubblico anche mediante appositi sistemi di ancoraggio, che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione, come pedane, tettoie, tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere. In ogni caso tali strutture devono sempre presentare caratteristiche tecniche/costruttive ed eventuali sistemi di fissaggio/ancoraggio che ne connotino la loro reale temporaneità e la loro facile e rapida rimozione.

Materiali e caratteristiche costruttive devono essere conformi alla vigente normativa in materia.

Art. 2 - (Punti d'ombra a servizio delle concessioni demaniali marittime, con finalità di noleggio e ormeggio natanti)

Si considerano punti d'ombra le soluzioni funzionali alla salvaguardia da insolazione del personale dedicato alle attività di noleggio e ormeggio natanti, mediante l'installazione, su un'area della superficie massima di mq.6, di un ombrellone, di un tavolo con sedie e/o cartello pubblicitario. Le stesse devono essere posizionate quotidianamente non prima delle ore otto e rimosse entro le ore venti.

Art. 3 - (Punti d'ombra a servizio del trasporto passeggeri alla spiaggia di Frontone)

Si considerano punti d'ombra le soluzioni funzionali alla salvaguardia da insolazione, del personale dedicato all'imbarco di trasporto persone, mediante l'installazione, su un area della superficie massima di mq.6, di un ombrellone, di un tavolo con sedie e/o cartello pubblicitario. Le stesse devono essere posizionate quotidianamente non prima delle ore otto e rimosse entro le ore venti.

Art. 4 - (Pedane, camminamenti a servizio delle concessioni demaniali marittime)

- Le pedane funzionali all'imbarco di persone (con o senza disabilità motoria) debbono garantire le condizioni di sicurezza attraverso la predisposizione di corrimano e di adeguato ancoraggio al suolo nonché di superficie antisdrucciolo. Le dimensioni massime consentite per la realizzazione delle pedane sono: larghezza ml. 2.00 - lunghezza ml. 4. Non sono ammesse soluzioni e opere in cemento ancorché rimuovibili.
- I camminamenti funzionali al raggiungimento di punti d'imbarco, all'interno delle concessioni demaniali marittime in essere, devono risultare aderenti al suolo d'appoggio. Non sono ammessi camminamenti in blocchi di cemento ancorché rimuovibili. Nella spiaggia di Sant'Antonio non sono ammessi più di tre camminamenti, mentre nella spiaggia di Giancos non sono ammessi più di due camminamenti.

Art. 5 - (Tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni o tendaggi a servizio esclusivo di bar e ristoranti)

- I tavoli, le sedie e/o sgabelli devono essere di metallo, ferro, plastica, legno o vimini;
- Gli ombrelloni, dovranno essere in legno o metallo, intonati con le sedie e i tavoli. La copertura deve essere in tessuto in fibra di tipo leggero impermeabilizzato, i colori dovranno essere di tonalità chiara. L'area concessa potrà essere perimetrata con l'utilizzo di fioriere.
Non è consentita alcuna forma di pubblicità escluso il nome e/o il logo caratterizzante l'esercizio.
- Le fioriere devono essere costituite semplicemente da vasi adagiati al suolo o da portavasi in: terracotta, pietra, legno o ferro di altezza massima, compresa la vegetazione, di m.1,20. Il colore deve essere intonato all'arredo, le fioriere devono essere mantenute in ordine e curate dal concessionario.
- L'aggetto delle tende parasole dovrà di regola distanziarsi almeno di cm. 50 dal ciglio del marciapiede o della strada su cui insiste traffico veicolare. Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezze inferiori a metri 2,50 dal marciapiede o dalla strada pedonale.
L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite. Inoltre non è ammesso il tamponamento laterale e non è ammessa alcuna scritta o immagine pubblicitaria ad esclusione del nome/logo del locale.

- Tutte le strutture previste dal presente articolo non dovranno interferire con la viabilità veicolare e pedonale, non creare pregiudizio alla fruizione di pubblici servizi e non costituire barriera architettonica.
- Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all'acquisizione preventiva del nulla osta del Comando di Polizia Locale reso ai sensi del presente articolo;

Art.5 bis – (strutture per il posizionamento di impianti antincendio a servizio delle concessione demaniali marittime)

Si considerano tali strutture le opere funzionali per l'installazione di impianti antincendio a servizio della concessione già assentita.

L'installazione è ammessa esclusivamente nel caso in cui la concessione già assentita ne prevede l'obbligatorietà tra le prescrizioni.

Deve essere comunque dimostrata l'impossibilità d'installare tale impianto nell'area interna alla concessione già assentita.

Questa richiesta è alternativa e quindi non cumulabile con quella del punto d'ombra di cui all'art.2 del presente regolamento.

L'occupazione dell'area demaniale non può superare i mq.6. Non sono ammesse soluzioni e opere in cemento ancorché rimovibili.

Art.6 - (manutenzione e responsabilità)

Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione.

Lo spazio demaniale dato in autorizzazione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad usi diversi.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose, resta a carico del titolare dell'autorizzazione.

Per le strutture precarie ed amovibili senza struttura portante, i tavoli, le sedie e gli ombrelloni, devono essere rimossi o accantonati, dinanzi il pubblico esercizio nel giorno e negli orari di chiusura.

Art.7 - (durata)

Le autorizzazioni saranno rilasciate per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno e comunque non superiore al periodo della concessione già in essere.

Tali autorizzazioni in nessun caso possono preconstituire un'aspettativa giuridicamente tutelata in ordine al rilascio di un titolo concessorio.

Resto inteso che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla procedura di evidenza pubblica.

Art.8 - (disposizioni generali)

Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colore) sempreché compatibile con le prescrizioni del presente regolamento, dovrà essere preventivamente comunicata e laddove necessario autorizzata.

Tutte le autorizzazioni sono subordinate al pagamento dei canoni nei termini e con le modalità che saranno comunicate agli interessati i quali dovranno essere in regola con i pagamenti dei canoni dovuti allo stesso titolo per precedenti autorizzazioni, nonché di essere in regola per debiti nei confronti del Comune di carattere tributario ed extratributario, pena il diniego dell'autorizzazione.

La durata dell'efficacia ostativa delle violazioni fiscali cessa se e quando l'operatore economico regolarizza completamente la propria posizione.

Il diniego non sarà disposto nei confronti di chi abbia ottenuto una rateizzazione del debito entro il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta al Comune.

Il termine predetto decorre dalla data in cui vengono acquisite eventuali documentazioni integrative formalmente richieste.

Art.9 - (sanzioni e revoche)

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere/revocare l'autorizzazione anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni fatto salvo il termine inferiore nel caso di ragioni di contigibilità ed urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per sopravvenuti motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro, o altre esigenze correlate ad interessi prevalenti per la popolazione e l'isola.

Si procederà altresì alla sospensione o revoca dell'autorizzazione in caso di gravi violazioni del presente regolamento e delle norme previste dal Codice della Navigazione.

L'istante non avrà diritto all'autorizzazione nel caso in cui sia stato oggetto di provvedimenti di sospensione o di revoca della stessa negli anni precedenti.

Art.10 - (rinnovo autorizzazioni)

Nei casi di rinnovo delle autorizzazioni la ditta potrà presentare istanza con la quale richiede il rinnovo della autorizzazione indicante il periodo di validità da rinnovare, senza l'obbligo di presentazione della documentazione di rito, ma esclusivamente, la dichiarazione resa nelle forme di legge, dove si evince che le caratteristiche costruttive e gli ingombri planimetrici risultano invariati.

Art.11 - (presentazione delle domande)

Entro il 30 marzo di ogni anno, le domande relative alle autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, vanno inoltrate al Comune di Ponza - Ufficio Demanio Marittimo, corredate dalla seguente documentazione in duplice copia:

- modello D1 con applicativo DO.RI.;
- modello presentazione richiesta (all. A);
- planimetria catastale con indicazione del luogo e dello spazio richiesto da occupare;
- rappresentazione grafica in scala adeguata e non superiore a scala 1:200 relativa alla descrizione delle installazioni e alla loro dislocazione sull'area richiesta;
- relazione descrittiva dei materiali utilizzati, delle opere e delle relative installazioni, corredata da adeguata documentazione fotografica;
- elaborati grafici descrittivi dei particolari costruttivi e delle soluzioni di ancoraggio a terra (pedane, camminamenti, ombrelloni);
- idonea documentazione fotografica (almeno 2 foto da differenti angolazioni dell'area oggetto dell'autorizzazione) montate su supporto cartaceo;
- versamento diritti di istruttoria di €. 500,00 (come da Delibera della Giunta Municipale del 20.07.2012) sul C.C.P. n. 12623047 intestato al Comune di Ponza.

Nel caso di medesima riproposizione della richiesta di autorizzazione afferente le identiche dimensioni, caratteristiche, ingombri planimetrici, alla domanda di cui all'allegato "A", va allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti la conformità a quanto già inoltrato nella precedente richiesta (All. B). Restano pertanto escluse le documentazioni previste nel comma precedente.

Art.12 - (entrata in vigore)

Il presente regolamento, entra in vigore divenuta esecutiva la delibera di approvazione mediante pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune di Ponza.